

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. SALVATORE V. GRECO**  
**Patrocinante in Cassazione**  
**Via Catania, n. 27 - 90141 Palermo -**  
Tel. 091/349748. fax 091/349884  
e-mail: [fflgre@tin.it](mailto:fflgre@tin.it)

**Avv. MARIA TERESA PARRINO**  
P.zza Monastero, 28  
98070 ALCARA LIFUSI (ME)  
Tel. 0941/793436  
Via Catania, 27 - 90141 (PA)  
Tel. 091/341870 - Fax 349748

**ATTO EXTRAGIUDIZIARIO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA**


Dei Sigg. MARCELLO MINIO e DARIO MATRANGA, nati rispettivamente a Trapani il 30.08.1953 ed a Palermo il 04.06.1965, i quali agiscono in proprio, quali dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana appartenenti al ruolo unico regionale non dirigenziale, ed inoltre quali Segretari Generali e legali rappresentanti pro tempore, della Associazione Sindacale denominata "COBAS/CODIR - COMITATO DI BASE - DIPENDENTI REGIONALI PER LA CARRIERA - SICILIANI INCAZZATI", corrente in Palermo, Via Cavour n. 59, ai fini del presente atto elettivamente domiciliati in Palermo, Via Catania, 27 presso e nello studio degli Avv.ti Salvatore V. zo Greco e Maria Teresa Parrino

**PREMESSO**

Con L.r. 15 maggio 2000, n. 10 sono state approvate le " *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana*"..... *Omissis... Norme in materia di prepensionamento*".

L'art. 1 della citata legge, prevede che "*le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nelle successive lettere a), b), e c).....Omissis.....*".

In applicazione di suddetta legge, la Regione ha nominato, con delibera di Giunta regionale, i Dirigenti Generali posti a capo dei vari Dipartimenti, corrispondendo loro compensi nell'ordine di qualche

ORIGINALE  
SI NOTTIFICHI OGGI  
12/11/2002  




decina di milioni delle vecchie lire al mese (pari a circa €15.000,00 mensili).

- Com'è noto a tutti, suddette nomine **NON SONO STATE EFFETTUATE nell'ambito di un procedimento di reclutamento, selezione, bando pubblico che dir si voglia** (in ossequio all'art. 97 della Cost. - conferma Sentenza della Corte Cost. n. 194/2002) ma, invece, a mezzo di atti di nomina "ad personam" emanati sulla scorta di un (si presume) rapporto fiduciario sussumibile nell'ambito dell' "Intuitus personae";

Inoltre, con D.P.R.S. 22 giugno 2001 n. 9, è stata data esecuzione alle previsioni di cui all'art. 5 della medesima legge prevedendo che, "PREVIA CONTRATTAZIONE SINDACALE, PER IL PERSONALE NON INQUADRATO NELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PER IL PERSONALE DIRETTIVO", si dovesse "**procedere alla determinazione delle qualifiche funzionali e dei criteri per l'individuazione dei profili professionali distinti in relazione alla tipologia della prestazione lavorativa... omissis.....**"

- Con il richiamato D.P.R.S. veniva approvato l'allegato accordo sottoscritto in data 28.02.2001 tra l'Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali più rappresentative; con esso si provvedeva a fissare i "CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI A REGIME" dei lavoratori appartenenti ai precedenti livelli giuridici ed economici ".

- Con D.P.R.S. n. 10 di pari data, veniva inoltre recepito "l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10, con qualifiche non

*dirigenziali per il biennio economico 2000-2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza".*

Sulla scorta di suddetto D.P.R.S., i vari dirigenti generali hanno poi provveduto a nominare i circa 2.500 dirigenti di 2° e 3° fascia anche in questo caso **NON RICORRENDO ad alcun procedimento di reclutamento, selezione, bando pubblico che dir si voglia** (in ossequio all'art. 97 della Cost. conferma Sentenza della Corte Cost. n. 194/2002) ma, anche qui, a mezzo di atti di nomina "ad personam" emanati sulla scorta di un (si presume) rapporto fiduciario sussumibile nell'ambito dell' "Intuitus personae";

- Con parere n. 12517/02 del 29 ottobre 2002, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sollecitata da una richiesta effettuata dal Dipartimento del personale, pur riconoscendo chiaramente che le recenti pronunce della Consulta in merito agli avanzamenti di carriera nei pubblici concorsi **dell'area della dirigenza** nel Ministero delle Finanze **'non travolgono direttamente le disposizioni dei DD.PP. reg. n. 9 e 10/2001'**, ha paradossalmente palesato alcune perplessità **esclusivamente** in merito al processo di riclassificazione del personale regionale del comparto non dirigenziale, tralasciando di precisare (incomprensibilmente ai più) che il processo di riclassificazione (e non di concorso pubblico) concordato dal Governo con le OO.SS. mirava, dopo 20 anni, non già alla copertura di posti resisi vacanti ma, alla luce delle nuove e sopravvenute esigenze della pubblica amministrazione; ad un migliore utilizzo

delle professionalità del personale in servizio; ad una nuova e migliore utilizzazione di migliaia di lavoratori inquadrati in qualifiche rese obsolete (camminatori, agenti tecnici, dattilografi, archivisti, palombari, telescriventi, custodi BB.CC., autisti, imbianchini, giardinieri, lavagisti etc.) dall'innovazione tecnologica, dall'informatizzazione, da internet, da l'e-governement nonché dall'avviato processo di "esternalizzazione" dei servizi ausiliari, che le hanno rese ( quelle vecchie qualifiche) prive di ogni aggancio con le nuove esigenze della società informatizzata e quindi prive di senso logico-giuridico-lavorativo. L'Avvocatura ha pure incomprensibilmente taciuto sul fatto che, sino al 2003, con la stessa legge regionale n°10 del 2000, è stato fatto divieto di bandire nuovi concorsi pubblici e, pertanto, la riclassificazione del personale dirigenziale e non, volendo incontrare le nuove esigenze dell'amministrazione, non ha assolutamente violato l'art. 97 della Costituzione oltre che sul piano giuridico anche sul piano logico in quanto seppure si fosse trattato di "concorsi interni" non vi sarebbe stata comunque la possibilità di bandire contestualmente concorsi pubblici perché vietati dalla legge promulgata dalla Regione Siciliana e considerata costituzionalmente legittima dal Commissario dello Stato che ne ha consentito la pubblicazione. Sempre l'Avvocatura dello Stato e l'Amministrazione regionale nella richiesta di parere, incomprensibilmente, tacciono anche sul fatto che il legislatore regionale, prima di procedere al blocco dei concorsi pubblici, ha varato un'altra norma (art. 7 della L.r. n° 8 del 1999) che ha previsto il bando di circa 1.200 posti (corrispondente al 10% del personale in




servizio) di lavoro attraverso procedure pubbliche per soli titoli che **escludono totalmente la possibilità di partecipazione del personale interno.** Infatti, per circa 500 posti, la procedura selettiva sta avvenendo attraverso gli uffici di collocamento (attraverso tale meccanismo la Regione Siciliana negli ultimi anni ha assunto centinaia di lavoratori discriminando il personale già in servizio nelle qualifiche inferiori a quelle bandite seppure in possesso dei titoli professionali e di studio richiesti); per i restanti 700 posti, frazionati artificiosamente in diversi bandi per un numero massimo di 39 posti ciascuno (anch'essi per soli titoli), il legislatore ha ridotto la riserva dei posti prevista dalla L. r. n° 145/80 (art. 18) dal 15% al 5%, riservando, di fatto, al personale interno circa 6 posti su 700 (una riserva ogni 40 posti e quasi tutti i concorsi banditi per meno di 40 posti ciascuno –).

L'amministrazione, da parte sua, ovviamente tace sul continuo uso illegittimo di personale precario, equiparato sotto ogni profilo al personale regionale, cui senza alcuna procedura selettiva o concorsuale, è stata affidata di fatto una parte strategica della pubblica amministrazione (protezione civile, tutela e vigilanza dei beni culturali, catalogazione dei beni culturali, etc.) e ciò in conflitto con quanto disposto dal C.G.A., nella seduta del 12 luglio 2000, in materia di attribuzioni di mansioni al personale precario (persino superiori rispetto a quello di ruolo).

#### **CONSIDERATO INOLTRE**

- Che l'Amministrazione regionale ha provveduto a dare esecuzione al nuovo contratto sulla dirigenza sia di prima, che di seconda e




terza fascia ed a quello riguardante i componenti degli Uffici di gabinetto, emanando gli atti consequenziali, di guisa che al personale appartenente ai suddetti ruoli viene corrisposto, al fine di raggiungere gli obiettivi di efficacia, efficienza e buon andamento della P.A., il nuovo trattamento giuridico ed economico, quest'ultimo certamente molto più oneroso per le finanze regionali.



- Che l'Amministrazione regionale ha dato esecuzione solamente alla parte economica delle disposizioni contenute nell'art. 13 dell'Ordinamento Professionale *"che fissava al 1 dicembre 2001 il termine ultimo entro il quale inquadrare nelle nuove categorie previste il personale collocato nelle precedenti fasce funzionali"*.

- Che l'Amministrazione regionale e le OO.SS., con l'accordo contrattuale sottoscritto il 23 maggio 2001 (D.P.R.S. n° 10/2001) ultimavano il percorso applicativo dell'art. 5 della L.r. 10/2000, individuando l'ordinamento professionale prescritto dal succitato art. 5, e differenziando le posizioni giuridiche del personale nelle aree "A", "B", "C" e "D", tenendo conto dei titoli e dell'anzianità effettivamente posseduti dal personale e nel rispetto, altresì, della deliberazione della Corte dei Conti n° 184 del 9 marzo 1990.



- Che il personale appartenente agli enti pubblici non economici di cui all'art. 1 della L.r. 10/2000, ha avuto applicato il nuovo inquadramento economico e giuridico di cui alla contrattazione collettiva approvata con i decreti sopra citati.



- Che l'Amministrazione regionale ha proceduto alla stipula dei primi 1045 contratti di diritto privato con L.S.U. da impiegare nelle aree "A" e "B", in esecuzione a quanto necessitato e previsto per effetto della

nuova riclassificazione del personale del comparto non dirigenziale e che, a causa della odierna mancata esecuzione del contratto di riclassificazione, gli stessi 1045 lavoratori precari rischiano di infoltire inutilmente, per l'ennesima volta, i ranghi regionali, senza che da ciò, ad oggi, ne derivi la possibilità di un loro razionale e necessario utilizzo, rischiando di sminuire, ancora una volta, l'intera operazione della loro stabilizzazione (dettata esclusivamente dalla necessità di coprire i vuoti creati nelle aree "A" e "B" per effetto della riclassificazione del personale regionale) facendola assurgere ad una operazione di assunzione dal mero sapore clientelare;

- Che, paradossalmente, l'Amministrazione regionale ha, di contro, omesso di dare formale esecuzione alle previsioni di cui all'art. 15 dell'Ordinamento Professionale intitolato "INVARIANZA DELLE MANSIONI" che fissava al 28.02.2002 il termine massimo entro il quale provvedere ad emettere i singoli provvedimenti di inquadramento del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali, con l'attribuzione delle nuove, diverse posizioni lavorative previste dagli accordi collettivi.

- Che ulteriore paradossale disparità di trattamento deriverebbe in capo ai soggetti appartenenti al ruolo unico non dirigenziale delle Regione, che si vedrebbero esclusi dal nuovo ordinamento rispetto a quelli appartenenti agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della regione, che il medesimo nuovo ordinamento, hanno avuto applicato dalle rispettive amministrazioni.

- Che la mancata esecuzione del nuovo ordinamento professionale nei confronti del personale non appartenente alla dirigenza,




determina certamente uno svilimento, se non proprio uno svuotamento, delle finalità ispiratrici della L.r. n 10/2000, di modo che gli unici elementi di riscontro della normativa regionale **sono rappresentati dagli smisurati aumenti di costi di gestione della Cosa pubblica, non accompagnati da un parallelo aumento del grado di efficienza dell'agire amministrativo** (vedi nomina dirigenti di prima, seconda e terza fascia).

- Che l'inefficacia e la parzialità dell'agire del Potere Politico e della Dirigenza dell'Amministrazione regionale, non possono legittimamente ed impunemente riverberare i loro effetti negativi e lesivi nei confronti della P.A. e di soggetti che invocano l'applicazione di una norma secondaria avente comunque efficacia "erga omnes", peraltro emanata in esecuzione di una legge regionale e da cui discendono posizioni giuridiche soggettive perfette.

- Che, nella fattispecie, non trattandosi di ruolo dirigenziale nei cui confronti opera la esclusione di cui all'art. 9 della L.r. 10/2000, soccorre l'art. 2103 cod. civ., così come novellato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale consacra il principio di contrattualità delle mansioni.

- Che mantenere il personale, a circa 10 mesi dalla scadenza dell'invarianza delle mansioni e ad oltre 16 mesi dalla firma del contratto avvenuta il 23 maggio 2001, nelle posizioni giuridiche previste nel vecchio ed oramai decaduto contratto collettivo significa formalmente e sostanzialmente "**DEMANSIONARE**" i lavoratori con tutti gli effetti lesivi di legge.






- Che recetta giurisprudenza ha sancito il principio secondo cui in caso di violazione da parte del datore di lavoro ( tale è diventata la P.A ex art. 11 L.r. 10/2000) degli obblighi imposti dall'art. 2103 cod. civ., si viene a creare per il lavoratore quella situazione di pericolo di un «*pregiudizio imminente ed irreparabile*» che consente di chiedere ed ottenere, in base all'art. 700 cod. proc. civ., *i provvedimenti d'urgenza*.

- Che inoltre la giurisprudenza ha attribuito “carattere immanente” al c.d danno da “dequalificazione” *fissando il principio secondo cui essa costituisce violazione degli artt. 2 e 41 Cost e 2087 c.c. nonché nocumento alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, la cui lesione si verifica per il riflesso, sia nell'ambiente di lavoro sia all'esterno, sulla dignità dell'uomo e del lavoratore, sulla aspettativa di carriera, sull'immagine e sulla vita di relazione con riferimento anche allo status sociale (c.d. danno alla personalità morale), sia il diritto al risarcimento del danno alla professionalità (tutelata dall'art. 2103 c.c.) che consiste nel mancato incremento delle conoscenze professionali e nel mancato utilizzo delle conoscenze e capacità acquisite, nonché – quando sussistente – del danno biologico per lesione anatomo-funzionale del soggetto cioè a dire dell'integrità dello stato di salute;*

- Che il mancato rispetto della P.A. delle obbligazioni assunte, determina un *vulnus* alla dignità del lavoratore ed alla sua personalità morale, al suo diritto alla realizzazione delle proprie aspettative nell'ambito dell'attività lavorativa, ed occasiona responsabilità da inadempimento.



- Che nella fattispecie il comportamento contrario alla legge ed alle obbligazioni contrattuali, è lesivo dell'art. 2 Cost (che fissa il diritto al rispetto della personalità dell'uomo nella complessità ed unitarietà delle sue componenti e nelle varie sedi o formazioni sociali di svolgimento), concretante di per sé una posizione di diritto soggettivo (Cass. 1° sez. civ., n. 3769/1985).

- Che da ultimo la Cass., con pronuncia n. 14443/2000, ha sancito il principio secondo cui *“il danno da demansionamento non si indirizza solo su di un bene immateriale quale “la dignità e le personalità morale del lavoratore”, ma lede il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”*.

- Che la volontà del Presidente della Regione di rinviare “ sine die” l'applicazione dell'art. 39 della L.r. 10/2000 e del nuovo ordinamento professionale ai dipendenti regionali non appartenenti al ruolo dei dirigenti integra, inoltre, gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 Stat. Lav.

- Che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidata nel riconoscere e dichiarare *«illegittimo il comportamento del datore di lavoro, consistente nell'assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, che può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, in forza dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cod. civ., purché tale reazione risulti “proporzionata” e conforme a buona fede»*.

- Che da lungo tempo la associazione sindacale dichiarante ha

chiesto l'avvio dei corsi di formazione in favore del personale non appartenente al ruolo dirigenziale così come previsto nell'accordo integrativo sottoscritto in data 21 giugno 2002;

- che con diffida notificata il 16 ottobre 2002 la dichiarante odierna ha invitato il Governo regionale a dare esecuzione alle prescrizioni previste dal contratto di riclassificazione del personale non dirigenziale e dagli accordi sindacali sottoscritti;

- che per ultimo, il Dirigente Generale alla Formazione Professionale, dott. Ercole Rabboni, manifestando grande senso di responsabilità, efficienza e tempestività nell'azione amministrativa, con nota datata ottobre 2002, ha comunicato agli organi interessati che " il Dipartimento da egli diretto era pronto sotto tutti i punti di vista ad avviare i corsi di formazione professionale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al protocollo sottoscritto tra il Presidente della Regione, l'Assessore Reg.le alla Presidenza e l'Assessore Reg.le al Lavoro in data 16 ottobre 2001";

- Che vani sono rimasti i solleciti verbali e scritti diretti a dare formale esecuzione alle obbligazioni assunte dall'amministrazione con i succitati decreti presidenziali.

Tutto quanto superiormente premesso, considerato ed esposto con il presente atto, ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 come recepita dalla L.R. 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni

#### **COMUNICANO FORMALMENTE**

- Alla Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, On. Salvatore Cuffaro;



- All'Assessore Regionale delegato alla Presidenza, in persona del Suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, On. Davide Costa;

- Al Segretario Generale dell'Amministrazione regionale siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Gaetano Scaravilli;

- Al Dirigente Generale al Personale dell'Amministrazione regionale Siciliana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. Alfredo Lotta, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze, di volere intervenire, ex art. 9 L. 241/90, come recepita dalla L.r. 10/91, nel procedimento amministrativo, ex L.r. 10/2000, diretto al formale immediato avvio delle procedure formative per i lavoratori interessati alla riclassificazione, in esecuzione di quanto previsto dal contratto del 23 maggio 2001 e dai susseguenti accordi sottoscritti con le OO.SS. o, in mancanza, all'immediata formale emanazione dei provvedimenti di inquadramento del personale regionale del comparto non dirigenziale sulla scorta del nuovo ordinamento approvato con i decreti presidenziali n. 9 e 10 del 22 giugno 2001, nonché dell'accordo sottoscritto in data 28.02.2002.

A tale espresso fine

#### **RICHIEDONO FORMALMENTE**

1) DI CONOSCERE I NOMI DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DI CIASCUN PROCEDIMENTO sopra indicato e di fissare le date entro cui i medesimi procedimenti dovranno iniziarsi e concludersi.

2) DI CONOSCERE L'ESATTO NUMERO DI PERSONALE L.S.U., EX ARTICOLISTI, SOCIETA' MULTISERVIZI, SOCIETA' ARTE



VITA, EX ITALTER E SIRAP, RESAIS , PERSONALE PRECARIO IN GENERE E QUELLO CONTRATTUALIZZATO A TEMPO DETERMINATO in servizio presso gli uffici regionali, nonché la loro sede di servizio e le mansioni loro attribuite ciò al fine di riscontrare l'inesistenza di alcun ostacolo burocratico-amministrativo per la piena applicazione del nuovo contratto dei dipendenti non appartenenti al ruolo unico dei dirigenti .

3) DI CONOSCERE L'ESATTA MAPPATURA DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE presso i quali, ad oggi, non è ancora utilizzato, a qualsiasi titolo, personale precario per mansioni riconducibili alle aree "A" e "B" del nuovo contratto di lavoro.

4) DI CONOSCERE I NOMI, LE DATE DI ASSUNZIONE, I LUOGHI DI DESTINAZIONE E GLI INCARICHI AFFIDATI O DA AFFIDARE ai 1045 L.S.U., contrattualizzati nel settembre 2002 e da impiegare nelle aree "A" e "B" in esecuzione a quanto necessitato per effetto della riclassificazione del personale regionale non dirigenziale.

#### LI INVITANO INOLTRE

a provvedere, in conformità ai doveri di istituto ed obblighi di legge, segnatamente a compiere tutti gli atti necessari al ripristino della legalità dell'agire emanando gli atti e provvedimenti esecutivi dei succitati D.P.R.S., avvertendoli che in difetto, li riterranno **in solido e direttamente e personalmente responsabili di tutti i danni, patrimoniali e biologico - morali** sin qui subiti e di quelli che dall'eventuale ulteriore colposo ritardo nell'agire dovessero ulteriormente derivarne segnatamente in capo agli iscritti




dell'Organizzazione sindacale dichiarante odierna.

**AL CONTEMPO LI DIFFIDANO**

A compiere atti che possano, in via potenziale e concreta, arrecare ulteriore pregiudizio ai diritti maturati e maturandi dei medesimi iscritti della dichiarante.

**LI AVVERTONO**

che decorso inutilmente il termine di giorni 10 dalla notifica del presente atto saranno adite tutte le vie giudiziarie, compresa la tutela ex art. 28 Statuto dei Lavoratori e la Magistratura contabile per il riconoscimento dei diritti di tutti i dipendenti regionali non appartenenti al ruolo della dirigenza iscritti nella Organizzazione sindacale odierna dichiarante, per ivi fare accertare rispettivamente la sussistenza di violazioni di leggi civili e di contrattazione collettiva, di fattispecie di responsabilità amministrativa e contabile.




**LI AVVERTONO INFINE**

Che decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal ricevimento del presente atto ed in difetto di qualsivoglia idonea comunicazione interruttiva dei superiori ultimi termini, si adirà l'autorità giudiziaria penale per far accertare in quella sede la sussistenza di ipotesi delittuose punite penalmente dall'art. 328 c.p., come introdotto e modificato dalla L. 241/90.



Palermo li 11.11.2002

I Segretari Generali



Marcello Minio in proprio e n. q. Dario Matranga in proprio e n. q.

Vere ed autentiche le firme

